

Alla direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti
Email: r.ugenti@sanita.it

Al Coordinatore della SISAC-Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati
c.a. Dott. Vincenzo Pomo
Email: v.pomo@sisac.info

e p.c.

Al Coordinamento Tecnico
Commissione Salute
Regione Piemonte
c.a. Dott. Renato Botti
Pec: sanita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Richiesta di applicazione del comma 8 bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 per il triennio 2014-2017 e successivi e chiarimenti in merito al periodo di vigenza del divieto a svolgere attività lavorative incompatibili.

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMEG) dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM), realtà associativa dei giovani medici

VISTO la nostra precedente missiva ai destinatari della presente, avente per Oggetto: “Richiesta urgente di applicazione del comma 8 bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, per permettere la presentazione della domanda per l'inclusione con riserva nelle Graduatorie Regionali per la Medicina Generale ai medici in Formazione Specifica in Medicina Generale impossibilitati a conseguire il relativo diploma entro il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio di appartenenza, a causa di ritardi nell'assegnazione delle borse di studio non attribuibili alla responsabilità dei corsisti. Richiesta di estensione di tale disposizione di legge alla fattispecie dei corsisti diplomati dopo il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio di appartenenza a seguito di interruzioni per gravidanza o malattia.”

CONSIDERATO che si avvicina la conclusione del Triennio 2014-2017.

CONSIDERATO che la necessità di consentire l'inclusione con riserva nelle Graduatorie Regionali per la Medicina Generale ai medici in Formazione Specifica in Medicina Generale impossibilitati a conseguire il relativo diploma entro il 31 Dicembre non è limitata al solo triennio 2014-2017, ma anche ai successivi.

VISTO l'art. 24 del D.lgs 17 Agosto 1999, n.368 che sancisce che il Corso di Formazione Specifica in Medicina



Generale deve prevedere un periodo di formazione di 3 anni e che tale limite è stabilito dalla normativa europea in materia, all'Art 28 della Direttiva Europea 2005/36/CE.

CONSIDERATO che alla luce di tale disposizione non è proponibile una riduzione del periodo di formazione, pena il rischio di una non validità del titolo conseguito e pertanto non sia percorribile l'ipotesi di una riduzione del percorso formativo a durata inferiore a 3 anni.

CONSIDERATO che si rileva tra i colleghi del triennio 2014-2017 uno stato di forte incertezza in merito al loro futuro più prossimo, sia in merito alla possibilità di presentazione della domanda di inclusione in riserva nelle Graduatorie Regionali per la Medicina Generale, ma anche dei limiti di vigenza del divieto a svolgere attività lavorative incompatibili.

CHIEDE

che venga dato seguito all'applicazione del comma 8 bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, per permettere la presentazione della domanda per l'inclusione con riserva nelle Graduatorie Regionali per la Medicina Generale ai medici in Formazione Specifica in Medicina Generale, dei trienni 2014-2017 e successivi, impossibilitati a conseguire il relativo diploma entro il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio di appartenenza, a causa di ritardi nell'assegnazione delle borse di studio non attribuibili alla responsabilità dei corsisti.

Che venga data conferma ufficiale, al fine di risolvere l'insicurezza dei colleghi, che il periodo in cui sono in vigore le incompatibilità sia da intendersi limitato al solo periodo di frequenza e quindi limitato ai 36 mesi di frequenza a tempo pieno, ritenendosi pertanto permesse anche le attività lavorative non previste dall'Art 19 comma 11 della L.448/2001, nel periodo compreso tra la conclusione dei 36 mesi di frequenza del corso e la data di discussione della tesi.

**Il Dipartimento di Medicina Generale S.I.Me.G.
SIGM Associazione Italiana Giovani Medici**